

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Canile Rifugio Paquito"

Art. 1) E' costituita con durata illimitata e con sede in Fontaneto d'Agogna (Novara), via Amendola n. 48 , l'Associazione denominata "Canile Rifugio Paquito".

Art. 2) L'Associazione non ha alcun scopo di lucro sotto nessuna forma.

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di riunire persone che abbiano interesse alla assistenza ed alla protezione degli animali, in particolare dei piccoli animali, quando si trovino in stato di abbandono e bisognosi di aiuto. Essa svolge la propria attività esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 4) L'Associazione potrà a proprio nome accettare donazioni, nonché acquistare od affittare terreni e locali, che verranno attrezzati nel rispetto delle norme in vigore per il ricovero di animali abbandonati, in particolare cani e gatti.

Art. 5) L'Associazione accoglierà nei propri locali animali, in particolare cani e gatti, assolvendo ad ogni obbligo di legge previsto nel caso di rinvenimento di animali abbandonati e li ospiterà curandone il mantenimento e la salute, interessandosi per il ritrovamento dei proprietari che li avessero eventualmente smarriti ed interessandosi comunque per una successiva sistemazione che garantisca loro buone condizioni di vita e trattamento.

Art. 6) L'Associazione promuoverà ed incoraggerà iniziative che abbiano per scopo di migliorare l'atteggiamento dell'uomo nei

confronti degli animali, in particolare dei cani e gatti, diffondendo la conoscenza delle loro abitudini e delle loro necessità di vita.

Art. 7) L' Associazione può aderire ad altre associazioni, che abbiano scopi simili e che possano con la loro attività favorire gli scopi dell'associazione.

Art. 8) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone, che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'associazione; queste assumeranno la qualifica di membri individuali. Le persone di particolare merito nell'assistenza e protezione degli animali o nel perseguimento dello scopo di diffondere la conoscenza degli stessi per migliorarne il rapporto con l'uomo e le loro condizioni di vita, potranno essere chiamate a far parte dell'Associazione, salvo loro specificata adesione, quali membri onorari.

Art. 9) Per entrare a far parte dell'Associazione si deve presentare domanda scritta formale al Presidente od al Segretario dell'Associazione rappresentata dalla compilazione di un apposito modulo, in cui il futuro socio dichiara i propri dati anagrafici e l'accettazione del regolamento e dello statuto.

Art. 10) Le domande di associazione saranno accompagnate da quota pecuniaria, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, al cui versamento corrisponderà la consegna di una tessera associativa personalizzata per ogni socio. Ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla prima iscrizione, entro il giorno 28 del mese di febbraio dovrà essere versata da ciascun socio la quota associativa pecuniaria, come sopra stabilita.

Art. 11) L'organizzazione si compone di due categorie di soci:

Ordinari, che aderiscono all'organizzazione versando la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;

Operativi, che aderiscono all'organizzazione prestando attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la quota stabilita annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari e operativi godono degli stessi diritti. Ogni socio è iscritto nell'apposito registro denominato Libro dei soci e tenuto dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di partecipare alla attività esprimendo il loro parere e le loro proposte alle assemblee della Associazione o proponendo quanto ritengono possa migliorare le possibilità di raggiungimento degli scopi associativi anche fuori dalle assemblee e si adopereranno secondo le loro possibilità per favorire l'attività dell'Associazione, anche su richiesta degli organi della stessa. Il Consiglio Direttivo stabilisce un regolamento di comportamento per i soci, per i volontari e gli occasionali frequentatori del canile.

Art. 12) I soci manterranno tale loro qualità fin tanto che non abbiano esercitato il loro diritto di recesso, comunicando tale loro volontà per iscritto al Presidente dell'Associazione, che avrà effetto da subito. Il socio può essere escluso dall'Associazione con delibera dell'assemblea solo per gravi motivi, non prima di essere sentito dalla stessa. I soci receduti od esclusi non possono ripetere eventuali contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione. Il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento della quota associativa, dopo un sollecito con termine improrogabile, porta all'esclusione del socio ed è inteso come recesso implicito del socio stesso.

Art. 13) Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.

Art. 14) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e deve essere convocata quando ve ne sia necessità o quando ne venga fatta richiesta motivata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

Art. 15) L'assemblea nomina il Consiglio direttivo e, tra i Componenti il Consiglio, elegge il Presidente; nomina i membri onorari su proposta del Presidente, giudica l'attività del Consiglio Direttivo e del Presidente, approva o respinge i bilanci.

Art. 16) L'assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci.

La stessa maggioranza di tre quarti è richiesta per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante rilascio di delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Art. 17) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 2 (due) o 4 (quattro) membri scelti tra i soci. Entrambi durano in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i suoi componenti, nomina un Segretario e può nominare un Vice Presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente hanno, con firma libera e disgiunta, la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale ad almeno tre riunioni del Consiglio decade dal suo incarico.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo predispone ed organizza le attività dell'Associazione nei limiti dello statuto secondo le disposizioni dell'assemblea, presenta all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, decide sulle domande di iscrizione di nuovi soci sottoponendo, per l'eventuale decisione, alla assemblea le domande che presentassero motivi di dubbi sulla opportunità della loro accettazione, deferisce all'assemblea i nominativi dei soci per deciderne l'eventuale esclusione.

Art. 19) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative annue;

b) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) donazioni o lasciti;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;

f) contributi di organismi internazionali.

Eventuali quote od oblazioni dovranno essere versate a mani del Segretario che ne rilascerà ricevuta e verranno depositati presso un istituto di credito a nome dell'Associazione. Potranno essere prelevati con la firma del Presidente o di un Consigliere da lui delegato. I fondi saranno utilizzati per le spese di amministrazione dell'Associazione e per l'organizzazione dell'attività della stessa. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio direttivo. I versamenti al fondo comune, compresa la quota associativa, non sono ripetibili in nessun caso.

Art. 20) In caso di scioglimento dell'Associazione deciso dalla assemblea, questa nominerà uno o più liquidatori con il compito di liquidare i beni dell'Associazione, destinando il ricavato ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore .

Art. 21) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio e convocherà l'assemblea per l'approvazione.

Art. 22) Per tutto quanto non previsto e disposto dal presente statuto valgono le disposizioni relative alle Associazioni di cui al Capo II art. 14-35 del Codice Civile.